



CITTA' DI TORINO
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
SERVIZIO REPARTI SPECIALISTICI
Centro Studi e Ricerche

CIRCOLARE N. 75/2019

OGGETTO: Materie Complementari .

Igiene e sanità.

Ordinanza Ministero della Salute 12 luglio 2019 “*Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati*”⁽¹⁾.

Revoca delle Circolari del Corpo nn. 74/16 e 59/17.

Il Ministero della Salute, nella rinnovata Ordinanza in oggetto, avente validità sino al **22/8/2020**⁽²⁾, ha predisposto l’informatizzazione delle procedure di comunicazione alle Autorità competenti a ricevere le segnalazioni, che ha anche l’ulteriore scopo di effettuare un monitoraggio spazio/temporale di tali illeciti che avvengono sul territorio nazionale.

Le nuove disposizioni sono trattate negli articoli 4 e 5 dell’ordinanza.

L’articolo 4 entra nel merito degli obblighi a cui deve adempiere il medico veterinario libero professionista, che emette diagnosi di sospetto avvelenamento di un esemplare di specie animale domestica o selvatica dettandogli :

- ▶ di dare immediata **comunicazione sul Portale nazionale degli avvelenamenti dolosi** degli animali istituito presso il Centro di referenza nazionale per la medicina forense veterinaria dell’Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana.⁽³⁾

L’articolo 5 estende, anche, la possibilità per il medico veterinario, **previa informazione alla azienda sanitaria locale territorialmente competente:**

- ▶ di inviare direttamente all’Istituto Zooprofilattico competente per territorio, le carcasse di animali deceduti per avvelenamento e campioni biologici da essi prelevati, nonché di esche o bocconi sospetti di avvelenamento.

L’ASL o il medico veterinario libero professionista, compilano e inviano sul Portale il modulo di cui all’allegato 2, sezione A e/o sezione B della presente ordinanza e accompagnano i campioni e le carcasse con una copia cartacea del modulo inviato o l’identificativo univoco generato dal Portale nonché con la diagnosi di sospetto avvelenamento corredata da referto anamnestico di cui all’art. 3.⁽⁴⁾

Rimane ancora **obbligatoria** l’autorizzazione dell’ASL, per il proprietario che intende effettuare il medesimo invio.

(1) G.U. n. 196 del 22/8/2019

(2) L’Ordinanza entra in vigore il giorno della pubblicazione in G.U. ed ha efficacia per dodici mesi.

(3) Per questa segnalazione verrà compilato il modulo di cui all’allegato 1 dell’ordinanza.

(4) Per questa richiesta di accertamenti verrà compilato il modulo di cui all’allegato 2 dell’ordinanza.

- Allegati :
- ▶ un commento sintetico dell'Ordinanza Ministeriale
 - ▶ le disposizioni operative
 - ▶ l'ordinanza del Ministero della Salute 12 luglio 2019, con evidenziate in grassetto le novità apportate rispetto alle precedenti disposizioni.
 - ▶ **i moduli allegati alla presente circolare, sono di USO ESCLUSIVO del personale ASL o del medico veterinario libero professionista, per le comunicazioni in via telematica.**

PG/CC

Addì, 04/09/2019



IL DIRIGENTE DI PM
Dott. Giovanni ACERBO
(firmato in originale)

QUADRO SINTETICO DELL'ORDINANZA MINISTERIALE.

Con il provvedimento in oggetto, sono stati vietati l'utilizzo improprio, la preparazione, la miscelazione e l'abbandono di esche o bocconi avvelenati, ovvero contenenti sostanze tossiche o nocive o tossiche, compresi vetri, plastiche e metalli o materiale esplosivo, che possono causare intossicazioni, lesioni o la morte del soggetto; nonché, la detenzione, l'utilizzo e l'abbandono di qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni al soggetto che lo ingerisca.

Sono stati previsti, inoltre, particolari obblighi per le operazioni di derattizzazione e/o disinfestazione; tra questi, l'uso di prodotti autorizzati e l'adozione di modalità tali da evitare nocumento a persone e specie animali non bersaglio, con avvisi specifici esposti nelle zone interessate con almeno 5 giorni lavorativi d'anticipo sulla data dell'intervento. Le stesse, altresì contenenti indicazioni sul pericolo e in ordine agli elementi identificativi del responsabile del trattamento, la durata del trattamento medesimo, le sostanze utilizzate e i relativi antidoti.

In tal senso, l'Ordinanza fa poi obbligo al proprietario o responsabile di animale non bersaglio eventualmente deceduto a causa di esche o bocconi avvelenati, ovvero manifestante sintomatologia da avvelenamento, di segnalare a un medico veterinario l'episodio. Al sanitario in questione competono, poi, l'emissione di eventuale diagnosi di sospetto o conclamato avvelenamento corredata da referto anamnestico, nonché l'immediata comunicazione, tramite specifica modulistica allegata all'Ordinanza, a Sindaco, Servizio Veterinario dell'A.S.L. e Istituto Zooprofilattico territorialmente competenti, **in via telematica al Portale nazionale degli avvelenamenti dolosi degli animali istituito presso il Centro di riferimento nazionale per la medicina forense veterinaria dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana.**

Al Sindaco o all'Ente gestore territorialmente competente competono analoghe e specifiche responsabilità in ordine ad animali domestici senza proprietario o selvatici.

MODALITÀ E DISPOSIZIONI OPERATIVE

L'inosservanza dell'Ordinanza, è sanzionata dall'art. 650 codice penale, salve specifiche violazioni penalmente rilevanti, richiamate in preambolo della medesima, segnatamente gli artt. 440, 544 *bis* e *ter*, 638 e 674, c.p..

ORDINANZA MINISTERO DELLA SALUTE 12 luglio 2019

“Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati.”

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regolamento di Polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio», in particolare l'art. 21, comma 1, lettera u);

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392, concernente «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione e

all'immissione in commercio di presidi medico-chirurgici, a norma dell'art. 20, comma 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, recante attuazione della direttiva 98/8/CE in materia di immissione sul mercato di biocidi;

Visto gli articoli 440, 544-bis, 544-ter, 638, 650 e 674 del codice penale;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE;

Visto il regolamento (CE) n. 528/2012 del Parlamento e del Consiglio del 22 maggio 2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante «Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di Polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 10 febbraio 2012, recante «Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 2012, n. 58, come prorogata dall'ordinanza ministeriale 14 gennaio 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 marzo 2014, n. 51, e dall'ordinanza ministeriale 10 febbraio 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 2015, n. 50;

Vista l'ordinanza 13 giugno 2016, recante «Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 luglio 2016, n. 165, da ultimo prorogata con ordinanza 25 giugno 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 luglio 2018, n. 161;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 18 giugno 2009 che prevede l'attivazione del Centro di riferimento nazionale per la medicina forense veterinaria presso la sede territoriale di Grosseto dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana;

Preso atto dell'attivazione del Portale nazionale degli avvelenamenti dolosi degli animali, presso il Centro di riferimento nazionale per la medicina forense veterinaria dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana;

Tenuto conto che il Portale ha la principale funzione di informatizzare la gestione della modulistica prevista in allegato alla presente ordinanza, di monitorare in tempo reale i casi di avvelenamento e la loro distribuzione spaziale e temporale sul territorio nazionale;

Considerato che la presenza di veleni o sostanze tossiche abbandonati nell'ambiente rappresenta un serio rischio per la popolazione umana, in particolare per i bambini, ed e' anche causa di contaminazione ambientale;

Considerato che la presenza di veleni o sostanze tossiche abbandonati nell'ambiente e' causa di danni al patrimonio faunistico, ivi comprese le specie in via d'estinzione;

Rilevato che l'adozione delle precedenti ordinanze ha reso possibile un maggior controllo del fenomeno con significativa riduzione dell'incidenza degli episodi di avvelenamento e con individuazione dei responsabili che sono stati perseguiti ai sensi delle norme penali vigenti, rappresentando quindi un deterrente per il perpetrarsi di ulteriori atti criminosi;

Considerato il persistere di numerosi episodi, accertati da approfondimenti diagnostici eseguiti dagli istituti zooprofilattici sperimentali territorialmente competenti, relativi ad avvelenamenti e uccisioni di animali domestici e selvatici a causa di esche o bocconi avvelenati, accidentalmente o intenzionalmente disseminati nell'ambiente;

Considerato, pertanto, che continua a sussistere la necessità e l'urgenza di confermare le misure di salvaguardia e prevenzione ai fini del controllo e monitoraggio del predetto fenomeno;

Ordina:

Art. 1

1. Ai fini della tutela della salute pubblica, della salvaguardia e dell'incolumità delle persone, degli animali e dell'ambiente, e' vietato a chiunque utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare e abbandonare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze nocive o tossiche, compresi vetri, plastiche e metalli o materiale esplosivo, che possono causare intossicazioni o lesioni o la morte del soggetto che li ingerisce. Sono vietati, altresì, la detenzione, l'utilizzo e l'abbandono di qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni o la morte del soggetto che lo ingerisce.

Art. 2

1. Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, eseguite da imprese specializzate, sono effettuate mediante l'impiego di prodotti autorizzati con modalità tali da non nuocere in alcun modo alle persone e alle altre specie animali non bersaglio e sono pubblicizzate dalle stesse ditte tramite avvisi esposti nelle zone interessate con almeno cinque giorni lavorativi d'anticipo. Gli avvisi devono contenere l'indicazione di pericolo per la presenza del veleno, gli elementi identificativi del responsabile del trattamento, la durata del trattamento e l'indicazione delle sostanze utilizzate e dei relativi antidoti.

2. Al termine delle operazioni di cui al comma 1 il responsabile della ditta specializzata provvede alla bonifica del sito mediante il ritiro delle esche non utilizzate e delle carcasse di ratti o di altri animali deceduti, informando l'azienda sanitaria locale e l'istituto zooprofilattico sperimentale territorialmente competenti in caso di recupero di specie non infestanti.

Art. 3

1. Il proprietario o il responsabile dell'animale, deceduto a causa di esche o bocconi avvelenati o che abbia manifestato una sintomatologia riferibile ad avvelenamento, segnala l'episodio ad un medico veterinario che emette la diagnosi di sospetto avvelenamento, corredata da referto anamnestico. L'ente gestore territorialmente competente o il sindaco sono responsabili per gli animali selvatici e domestici senza proprietario.

Art. 4

1. Il medico veterinario che emette diagnosi di sospetto avvelenamento di un esemplare di specie animale domestica o selvatica ne dà immediata comunicazione al sindaco, al servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale e all'istituto zooprofilattico sperimentale territorialmente competente, **compilando e inviando il modulo di cui all'allegato 1 della presente ordinanza sul Portale nazionale degli avvelenamenti dolosi degli animali, istituito presso il Centro di referenza nazionale per la medicina forense veterinaria dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana.**

Art. 5

1. Ai fini dell'identificazione del veleno o della sostanza che ha provocato l'avvelenamento, l'azienda sanitaria locale territorialmente competente **o il medico veterinario, previa informazione alla azienda sanitaria locale territorialmente competente**, assicurano l'invio di carcasse di animali deceduti per avvelenamento e campioni biologici da essi prelevati, nonché di esche o bocconi sospetti di avvelenamento, all'istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio. **L'ASL o il medico veterinario compilano e inviano sul Portale il modulo di cui all'allegato 2, sezione A e/o sezione B della presente ordinanza e accompagnano i campioni e le carcasse con una copia cartacea del modulo inviato o l'identificativo univoco generato dal Portale nonché con la diagnosi di sospetto avvelenamento corredata da referto anamnestico di cui all'art. 3.**

2. L'azienda sanitaria locale puo' autorizzare il proprietario dell'animale ⁽⁵⁾ ad inviare direttamente all'istituto zooprofilattico sperimentale territorialmente competente le carcasse di animali deceduti per avvelenamento, i campioni biologici, nonche' le esche o i bocconi sospetti.

Art. 6

1. Gli istituti zooprofilattici sperimentali sottopongono a necropsopia l'animale ed effettuano gli opportuni accertamenti e analisi di laboratorio sui campioni pervenuti o prelevati in sede necroscopica per verificare la presenza di sostanze tossiche o nocive negli stessi.

2. Gli esami necroscopici sugli animali morti per sospetto avvelenamento sono eseguiti e refertati entro quarantotto ore dal loro conferimento e gli esiti comunicati immediatamente alle autorità competenti e al veterinario richiedente. L'esame ispettivo delle esche o dei bocconi che si sospettano contenere sostanze tossiche o nocive deve essere eseguito o refertato entro ventiquattro ore dal loro conferimento e gli esiti comunicati immediatamente alle autorità competenti e al richiedente.

3. Sulla base del quadro anatomopatologico riscontrato, a seguito degli esami necroscopici eseguiti ai sensi del comma 2, il responsabile della necropsopia puo' confermare o meno il sospetto di avvelenamento e decidere se e' necessario proseguire con gli accertamenti di laboratorio chimico-tossicologici. Gli esiti delle valutazioni sulla conferma o meno del sospetto di avvelenamento sono immediatamente comunicati dall'istituto zooprofilattico

sperimentale di prima accettazione al medico veterinario che ha segnalato l'evento, alle autorità competenti e, in caso di conferma del sospetto avvelenamento, all'autorità giudiziaria, mediante l'invio, attraverso il Portale, del modulo di cui all'allegato 3, sezione A, della presente ordinanza. Gli accertamenti di laboratorio chimico-tossicologici, ove ritenuti necessari per la rilevazione delle sostanze tossiche, sono conclusi e refertati entro trenta giorni dall'arrivo del campione in laboratorio e gli esiti comunicati dall'istituto zooprofilattico sperimentale di prima accettazione al medico veterinario che ha segnalato l'evento, alle autorità competenti e, in caso di accertato avvelenamento, all'autorità giudiziaria, mediante l'invio, attraverso il Portale, del modulo di cui all'allegato 3, sezione B, della presente ordinanza.

4. Nel caso in cui il campione da analizzare sia costituito solo da esche o bocconi sospetti, prima degli esami di laboratorio deve essere eseguito un esame ispettivo atto ad evidenziare la presenza di materiali nocivi, compresi vetri, plastiche e metalli o materiale esplodente. In caso di riscontro positivo sui campioni, l'istituto zooprofilattico sperimentale territorialmente competente deve darne immediata comunicazione al medico veterinario che ha segnalato l'evento, alle autorità competenti e all'autorità giudiziaria, mediante l'invio, attraverso il Portale, del modulo di cui all'allegato 3, sezione C, della presente ordinanza.

5. Per i campioni conferiti dagli organi di Polizia giudiziaria per specifiche investigazioni su casi di avvelenamento, vincolati dal segreto istruttorio, le comunicazioni relative al caso sono concordate con gli organi di Polizia giudiziaria richiedenti.

Art. 7

1. Il sindaco, a seguito delle segnalazioni di cui all'art. 4, da' immediate disposizioni per l'apertura di un'indagine da effettuare in collaborazione con le autorità competenti. Entro quarantotto ore dalla ricezione del referto dell'istituto zooprofilattico sperimentale che non esclude il sospetto di avvelenamento o la presenza di sostanze tossiche o nocive in esche o bocconi, provvede ad individuare le modalità di bonifica del luogo interessato, anche con l'ausilio di volontari, guardie zoofile o nuclei cinofili antiveneno e organi di Polizia giudiziaria, nonche' a segnalare, con apposita cartellonistica, la sospetta presenza nell'area di esche o bocconi avvelenati e a intensificare i controlli da parte delle autorità preposte nelle aree considerate a rischio sulla base di precedenti segnalazioni.

(5) E' stato depennato da questo comma la frase : "il medico veterinario libero professionista", perché per questo invio non necessita più dell' **autorizzazione** dell'ASL, è sufficiente un' **informazione**.

2. Al fine di coordinare la gestione degli interventi da effettuare e di monitorare il fenomeno, le prefetture attivano un tavolo di coordinamento presieduto dal prefetto o da un suo rappresentante, composto da:

- a) un rappresentante della regione o della provincia autonoma;
- b) un rappresentante del servizio veterinario delle aziende sanitarie locali competenti per territorio;
- c) un rappresentante del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari (CUFAA);
- d) un rappresentante dell'istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio;
- e) un rappresentante delle guardie zoofile;
- f) uno o più rappresentanti dell'Ordine provinciale dei medici veterinari.

3. Detto tavolo e' integrato, all'occorrenza, dai sindaci e dai rappresentanti delle Forze dell'ordine dei comuni interessati dal fenomeno.

Art. 8

1. La presente ordinanza entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e ha efficacia per dodici mesi.

La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2019

Il Ministro: Grillo

Registrata alla Corte dei conti il 9 agosto 2019

Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, Reg.ne Prev. n. 2898

MODULI ALLEGATI ALL'ORDINANZA

Questi moduli sono ad uso esclusivo del personale Asl e del medico veterinario; non possono essere utilizzati dal personale del Corpo. Si ritiene opportuno allegarli, per rendere più chiara l'intera procedura, nel caso i proprietari degli animali richiedessero una spiegazione sul percorso degli atti seguenti la denuncia.

Allegato 1. Modulo per la segnalazione di sospetto avvelenamento

| |
|--|
| A: Sindaco del comune di _____ Fax/PEC : _____ Servizio Veterinario Ufficiale ASL _____ Fax/PEC: _____ Istituto Zooprofilattico Sperimentale _____ Fax/PEC: _____ |
|--|

Data __ / __ /20__

Il/la sottoscritto/a _____,

Veterinario: ASL [] specificare quale _____ Libero professionista []

Altro (es. Parchi, Riserve o Centri di recupero) [] specificare quale _____

Comune: _____ Provincia: _____

Via: _____ n _____

Telefono: _____ Fax: _____

E-mail: _____ Cellulare _____

segnala che sulla base di: Sintomatologia [] Morte sospetta []

emette diagnosi di sospetto di avvelenamento di N. ____ esemplari appartenente/i alla specie _____ e al fine della conferma invia il/i seguente/i campione/i:

Carcassa [] contenuto gastrico/vomito [] Esca (solo se rinvenuta insieme all'animale) []

Organi interni* [] _____ Altri liquidi organici* [] _____

*specificare quali

all'IZS competente per territorio per la conferma della diagnosi.

Timbro e firma leggibile del veterinario dichiarante

ALLEGATO 2. SEZIONE A - SCHEDA DI ACCOMPAGNAMENTO CARCASSA/CAMPIONI

SOSPETTO AVVELENAMENTO

(COMPILARE UNA SCHEDA PER OGNI ANIMALE) (PER LE ESCHE/BOCCONI RIEMPIRE IL MODULO B)

1. Diagnosi di sospetto avvelenamento emessa da:

| | |
|--|---------------------------|
| Nome e Cognome veterinario richiedente: _____ | |
| Veterinario: ASL [] specificare quale _____ | Libero professionista [] |
| Altro (es. Parchi, Riserve o Centri di recupero) [] specificare quale _____ | |
| Comune: _____ | Provincia: _____ |
| Via*: _____ n _____ | |
| Telefono: _____ | Fax: _____ |
| E-mail: _____ Cellulare _____ | |

2. Materiale inviato:

| | | | | |
|--|----------------------|------------|----------|------------|
| Carcassa/e [] n° _____ | Lavanda gastrica [] | Vomito [] | Feci [] | Esca * [] |
| Organo/i [] specificare quale/i _____ | | | | |
| Altri liquidi organici [] specificare quale/i _____ | | | | |
| *solo se rinvenuta insieme all'animale | | | | |

3. Dati del proprietario dell'animale

| | |
|--|-----------------|
| Nome e Cognome*: _____ | |
| Via: _____ | Comune: _____ |
| Provincia: _____ | Telefono: _____ |
| * se animale randagio o selvatico specificare il comune o l'Ente | |

4. Luogo di ritrovamento

| | | | | |
|---|--------------|---------------------|-------------|-------------|
| Comune: _____ | | | | |
| Via: _____ n _____ | | | | |
| Zona: urbana [] | agricola [] | boschiva [] | privata [] | altro _____ |
| Coordinate geografiche: WGS84 [] EDI50 [] GAUSS BOAGA [] Altro _____ | | | | |
| Latitudine N _____ | | Longitudine E _____ | | |
| (in caso di assenza di rilevamento tramite GPS, utilizzare Google Maps o Google Earth e indicare le coordinate che compaiono alla base dell'immagine. Indicare alla voce altro quale dei due programmi è stato usato. | | | | |
| Ci sono state altre segnalazioni nella stessa area? | | SI [] NO [] | | |
| Se sì, quando sono avvenute? Ultima settimana [] | | Ultimo mese [] | | |
| Mesi fa [] | | Anni fa [] | | |

5. Specie animale e anamnesi

Specie animale: _____

Età: Giovane adulto non so

Sesso: maschio femmina

Tatuaggio o microchip: NO SI N°: _____ (se previsto dalla normativa)

Quando è stato visto l'animale vivo prima del ritrovamento?
 0 – 2 ore 3-6 ore 12 ore > 12 ore non so

A quando risale l'ultimo pasto dell'animale prima della morte?
 0 – 2 ore 3-6 ore 7-12 ore > 12 ore non so

Cosa mangia abitualmente l'animale ?
 Mangime secco Mangime umido Altro (specificare) _____

Cosa ha mangiato nell'ultimo pasto? _____

Dove vive l'animale ?
 In casa In giardino Libero Altro _____

È stata trovata un'esca/boccone nelle vicinanze dell'animale? SI NO
Se raccolta e inviata, riempire la scheda per sospetta esca avvelenata (sezione B).

Anamnesi: _____
 Sconosciuta Trovato morto Trovato vivo

Sintomatologia (da riempirsi a cura del veterinario richiedente):
 Ipertermia Scialorrea Vomito Diarrea
 Ipotermia Convulsioni Tremori Incoordinazione
 Tachipnea Brachipnea Tachicardia Bradicardia
 Polidipsia Perdita di sangue dagli orifizi naturali
 Ottundimento del sensorio Aggressività/irrequietezza

Altro _____

Terapia praticata (specificare i farmaci che sono stati utilizzati):
 [1] _____ [2] _____
 [3] _____ [4] _____
 [5] _____ [6] _____

È stato utilizzato del carbone attivo? SI NO

È stata fatta la lavanda gastrica? SI NO
Se sì, è stata inviato il contenuto gastrico per la ricerca di tossici? SI NO

Negli ultimi 15 giorni sono stati effettuati trattamenti in casa, nel giardino o nell'orto con fitosanitari, insetticidi, lumachicidi o altre sostanze potenzialmente tossiche? SI NO
Se sì, indicare quale o quali sostanze sono state usate:
 [1] _____ [2] _____
 [3] _____ [4] _____

DATA

FIRMA e TIMBRO DEL VETERINARIO
 RICHIEDENTE

FIRMA DEL RESPONSABILE
 DELL'ANIMALE

ALLEGATO 2. SEZIONE B - SCHEDA DI ACCOMPAGNAMENTO BOCCONE/ESCA

SOSPETTO AVVELENAMENTO

1. Dati di chi ha ritrovato l'esca

| | |
|-----------------|---------------|
| Nome e Cognome: | _____ |
| Comune: | _____ |
| Provincia: | _____ |
| Via: | _____ n _____ |
| Telefono: | _____ |
| Fax: | _____ |
| E-mail: | _____ |
| Cellulare: | _____ |

2. Dati del medico veterinario

| | |
|--|---------------------------|
| Nome e Cognome veterinario richiedente: | _____ |
| Veterinario: ASL [] specificare quale _____ IZS [] | Libero professionista [] |
| Altro (es. Parchi, Riserve o Centri di recupero) [] specificare quale _____ | |
| Comune: | _____ |
| Provincia: | _____ |
| Via: | _____ n _____ |
| Telefono: | _____ |
| Fax: | _____ |
| E-mail: | _____ |
| Cellulare: | _____ |

3. Dati località di ritrovamento

| | |
|---|-----------------------------|
| Comune: | _____ |
| Provincia: | _____ |
| Via: | _____ n _____ |
| Zona: [] urbana [] agricola [] boschiva [] privata [] altro _____ | |
| Coordinate geografiche: WGS84 [] EDI50 [] GAUSS BOAGA [] Altro _____ | |
| Latitudine N _____ | Longitudine E _____ |
| Ci sono state altre segnalazioni nella stessa area? | SI [] NO [] |
| Se sì, quando sono avvenute? Ultima settimana [] | Ultimo mese [] Mesi fa [] |
| ASL di riferimento del luogo del sospetto avvelenamento*: | _____ |
| Rinvenuta: | |
| in prossimità di uno più animale/i morto/i o con sintomatologia sospetta | SI [] NO [] |
| Salsiccia [] Lardo [] Polpetta [] Uovo [] Mangime secco [] Wurstel [] | |
| Mangime umido [] Becchime/Granaglie [] Esca pronta all'uso (bustine) [] | |
| Altro (descrivere) [] _____ | |
| Numero di esche rinvenute: | _____ |

DATA

FIRMA DEL RICHIEDENTE

Allegato 3. - Sezione A Modulo di conferma/non conferma del sospetto avvelenamento sulla base della necroscopia

Istituto Zooprofilattico Sperimentale

Data __/__/20__

Al:

Sindaco del comune di _____

Fax/PEC: _____

Servizi Veterinari ASL di _____

Fax/PEC: _____

Medico veterinario segnalante _____

Fax/PEC: _____

Procura della Repubblica* di _____

Fax/PEC: _____

SI COMUNICA

che sulla base dell'esame anatomico-patologico eseguito sul campione con N. _____, il cui rapporto di prova si allega in copia:

[1] IL QUADRO ANATOMOPATOLOGICO NON ESCLUDE IL SOSPETTO DI AVVELENAMENTO E SONO IN CORSO ESAMI DI LABORATORIO

[2] IL QUADRO ANATOMOPATOLOGICO NON CONFERMA IL SOSPETTO AVVELENAMENTO

Firma

*** inviare solo nel caso in cui venga barrata la casella [1]**

**Allegato 3. - Sez. B Modulo di comunicazione conferma/non conferma rilevazione
sostanze tossiche o nocive su campioni derivati da animale o esca**

Istituto Zooprofilattico Sperimentale

Data ___/___/20___

Al:

Sindaco del comune di _____

Fax/PEC: _____

Servizi Veterinari ASL di _____

Fax/PEC: _____

Medico veterinario segnalante _____

Fax/PEC: _____

Procura della Repubblica* di _____

Fax/PEC: _____

* inviare solo nel caso di conferma

SI COMUNICA

che sulla base dell'esame tossicologico o ispettivo su esca eseguito sul campione di

Carcassa []

Contenuto gastrico/vomito []

Organi interni []

Esca []

Altro []

con N. _____, il cui rapporto di prova si allega in copia, la presenza di sostanze
tossiche/nocive è _____

FIRMA DEL VETERINARIO

**Allegato 3. - Sez. C Modulo di comunicazione presenza sostanze nocive in
esca/boccone**

Istituto Zooprofilattico Sperimentale

Data __/__/20__

Al:

Sindaco del comune di _____

Fax/PEC: _____

Servizi Veterinari ASL di _____

Fax/PEC: _____

Medico veterinario segnalante _____

Fax/PEC: _____

Procura della Repubblica di _____

Fax/PEC: _____

SI COMUNICA

che sulla base dell'esame ispettivo eseguito sul campione di esca/boccone con N. _____, il
cui rapporto di prova si allega in copia, si conferma la presenza di sostanze nocive.

FIRMA

19A05368